**LICEO TORRICELLI-BALLARDINI**

**FAENZA**

**Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane**

**Codice meccanografico RAPC04000C – Codice fiscale 90033390395**

**Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza**

**Tel. Segreteria 0546/21740 -- Fax 0546/25288 -- Tel. Presidenza 0546*I*28652**

**Posta elettronica certificata:** **rapc04000c@pec.istruzione.it**

**Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza -- Tel. 0546/23849**

**Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza -- Tel. 0546/662611**

**Sede Indirizzo Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza -- Tel. 0546/21091**

**Regolamento di istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, 12 MAGGIO 2016, DELIBERA N. 75**

**Il Consiglio di Istituto**

VISTO l’art. 40, comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001,ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO l’art. 40, comma 2 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel Regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto;

VISTO l’art.33, comma 2 lettera g) del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell’attività negoziale inerente ai contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

VISTO l’art.14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.8.3.1999, N.275;

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165;

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica ;

**approva il seguente Regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento di istituto**

**Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)**

Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni al’istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell’art.7, comma 6, del D Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art.40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 40.

**Art.2 (Condizioni per la stipula dei contratti)**

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l’istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

1. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; deve inoltre risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
2. l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

 Pertanto, l’istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica.

È fatto divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

**Art. 3 (Tipologie contrattuali)**

Nel caso in cui l’istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell’attività oggetto dell’incarico, le seguenti tipologie contrattuali:

1. contratti di prestazione d’opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell’incarico;
2. contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata;
3. contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La collaborazione coordinata e continuativa è una prestazione di lavoro autonomo, che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l’organizzazione ed i fini del committente; quest’ultimo, pertanto, conserva, non un potere di direzione, bensì di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

**Art. 4 (Individuazione delle professionalità)**

1. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica, sia attraverso la richiesta di candidature.

Sia nell’Avviso sia nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

1. la definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico;
2. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
3. la durata dell’incarico;
4. il luogo dello svolgimento dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
5. la tipologia contrattuale;
6. il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

**Art. 5 (Procedura comparativa)**

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite e nominate dal Dirigente medesimo, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

1. qualificazione professionale;
2. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
3. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
4. ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione.
5. pregressa esperienza presso altre istituzioni scolastiche

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci:

1. possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni etc) afferenti alla tipologia della attività da svolgere;
2. esperienza di docenza universitaria nell’attività oggetto dell’incarico;
3. esperienza di docenza nell’attività oggetto dell’incarico;
4. esperienze lavorative nell’attività oggetto dell’incarico;
5. pubblicazioni attinenti l’attività oggetto dell’incarico;
6. precedenti esperienze in altre istituzioni scolastiche nell’attività oggetto dell’incarico;
7. precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell’attività oggetto dell’incarico;
8. precedente esperienza di collaborazione positiva, nell’attività oggetto dell’incarico, con l’istituto scolastico;
9. corsi di aggiornamento frequentati.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue:

* abbiano conseguito la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
* abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole
* abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola.

**Art. 6 (Esclusioni)**

Possono essere esclusi dalle procedure comparative le sole collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, o comunque di breve durata, per la quale sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 800,00. Il Dirigente dovrà comunque motivare la scelta compiuta.

**Art. 7 (Stipula del contratto)**

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

* le parti contraenti;
* l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
* la durata del contratto, con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
* il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione;
* le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
* luogo e modalità di espletamento dell’attività;
* l’eventuale compito di vigilanza sugli studenti;
* la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
* la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
* la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Ravenna;
* l’informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.

**Art. 8 (Durata del contratto e determinazione del compenso)**

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto.

Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà comunque superare 100 euro all’ora.

Il compenso totale relativo all’incarico non potrà superare l’importo di € 35.000 lordo Stato.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all’Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.

**Art. 9 (Ricorso alle collaborazioni plurime)**

Allorché l’istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell’art. 35 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l’autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007.

**Art. 10 (Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico)**

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

**Art.11 (Pubblicità ed efficacia)**

Dell’avviso di cui all’articolo 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell’amministrazione.

Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

1. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
2. il *curriculum vitae*;
3. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

L’istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.

**Art. 12 Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni**

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.l.gs. n. 165 del 2001.

Ai sensi del comma del citato articolo, l’istituzione scolastica è altresì tenuta a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.